

ROI
Registro degli Osteopati di Italia

LA FATTURA ELETTRONICA

Relatore: Dott. Carlo Ciardiello - Padova 9 novembre 2018

Premessa

A partire dal **1° gennaio 2019** tutti i soggetti **residenti, identificati o stabiliti** nel territorio nazionale, dovranno emettere fattura in **esclusiva modalità elettronica**. A stabilirlo è la Manovra 2018, Legge 27 dicembre 2017 n. 205, [art. 1, comma 909](#) che dispone: *“Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi** effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2.”*

La Legge di Bilancio per il 2018 introduce, quindi, un cambiamento epocale nelle modalità di certificazione dei ricavi (ossia nelle modalità di fatturazione).

Restano fuori dall'obbligo esclusivamente i soggetti 'minori', ovvero i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi [1](#) e [2](#), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla [Legge 15 luglio 2011, n. 111 \(contribuenti minimi\)](#), e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da [54](#) a [89](#), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (**contribuenti forfettari**).

Esiste quindi un **duplice livello di problemi** da affrontare: la disponibilità dei mezzi necessari alla fatturazione elettronica (e le dovute conoscenze per l'utilizzo degli stessi), e i problemi strettamente connessi alla normativa, che riguardano tutti i contribuenti e che stanno avendo parziale accoglimento da parte degli organi competenti.

L'obiettivo di questo momento formativo è quello di sensibilizzare la platea ai cambiamenti che sarà necessario introdurre nell'organizzazione propria del lavoro.

Fonti normative e documenti di prassi

- **Direttiva n. 2001/115/CE** recepita dal D.lgs. 52/2004 - armonizzazione e semplificazione degli adempimenti Iva nei Paesi dell'Unione Europea;
- **Legge 244/2007 (Finanziaria 2008)** – introduce per la prima volta nell'ordinamento italiano l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica nei rapporti con la P.A., subordinandone l'operatività all'emanazione di apposito Regolamento (di fatto obbligo in vigore dal 31/3/2015 per tutte le Amm. Pubbliche);
- **Decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127** - estende la fatturazione elettronica a soggetti diversi dalla P.A. (B2B e B2C);
- **Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018)** – che riscrive alcuni artt. Del Dlgs 127/2015 e prevede obbligo generalizzato dal 1/1/2019 di emissione delle fatture elettroniche tramite SDI;
- **Provvedimento AE 89757/2018 del 30/04/2018** - Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche
- **Circolare AE n. 8/E/2018 del 30/04/2018** - Legge 27 dicembre 2017, n. 205, novità in tema fatturazione e pagamento delle cessioni di carburanti.
- **Provvedimento AE n. 117689/2018 del 13/6/2018** - Conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica
- **D.L. 12 luglio 2018 n. 87** convertito con modificazioni con Legge 9 agosto 2018 n. 96 – Decreto Dignità: rinvio fattura elettronica distributori carburante stradali al 1/1/2019;
- **Circolare AE n. 13/E/2018 del 2/7/2018** - Ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi 909 e ss., della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;
- **Circolare Confindustria 8/6/2018** - fatturazione tra privati, indicazioni operative;
- **Circolare Assonime 6/7/2018 n. 17** - Cessione di carburanti: fattura elettronica, scheda carburante e tracciabilità del pagamento.
- **D.L. 23 ottobre 2018, n. 119** – regime transitorio in tema di sanzioni applicabili per la ritardata emissione di fattura

La fattura elettronica

La **fattura elettronica** è un documento informatico, più tecnicamente si tratta di un file in formato XML (sigla di *extensible markup language*), che contiene tutte le informazioni già oggi previste per la predisposizione di una fattura che dovrà essere inviata solo per via telematica ad un sistema denominato **Sistema di Interscambio (SdI)** gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Visualizzazione della FA

Il file contenente i dati della fattura elettronica appare nella seguente forma:

```
<FatturaElettronicaHeader>
  <DatiTrasmissione>
    <IdTrasmittente>
      <IdPaese>IT</IdPaese>
      <IdCodice>01234567890</IdCodice>
    </IdTrasmittente>
    <ProgressivoInvio>00001</ProgressivoInvio>
    <FormatoTrasmissione>SDI10</FormatoTrasmissione>
    <CodiceDestinatario>AAAAAA</CodiceDestinatario>
    <ContattiTrasmittente>
      <Telefono>060601</Telefono>
      <Email>prova@mail.it</Email>
    </ContattiTrasmittente>
  </DatiTrasmissione>
  <CedentePrestatore>
    <DatiAnagrafici>
      <IdFiscaleIVA>
        <IdPaese>IT</IdPaese>
        <IdCodice>01234567890</IdCodice>
      </IdFiscaleIVA>
      <Anagrafica>
        <Denominazione>Societa' alpha S.r.l.</Denominazione>
      </Anagrafica>
      <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
    </DatiAnagrafici>
    <Sede>
      <Indirizzo>Via Roma</Indirizzo>
      <CAP>00166</CAP>
      <Comune>Roma</Comune>
      <Provincia>RM</Provincia>
      <Nazione>IT</Nazione>
    </Sede>
    <StabileOrganizzazione>
      <Indirizzo>Piazza Garibaldi</Indirizzo>
      <CAP>00100</CAP>
      <Comune>Roma</Comune>
      <Provincia>RM</Provincia>
      <Nazione>IT</Nazione>
    </StabileOrganizzazione>
  </CedentePrestatore>
  <CessionarioCommittente>
```

Che cos'è il sistema di interscambio

Sistema di Interscambio (SDI) è la struttura istituita dal MEF mediante la quale è possibile trasmettere telematicamente le fatture elettroniche alle amministrazioni pubbliche interessate e ai soggetti privati (soggetti con partita IVA e consumatori finali).

le sue funzioni sono:

- Ricezione fatture in formato XML;
- Effettuazione dei controlli sui file ricevuti;
- Inoltro delle fatture ai soggetti destinatari (PA/soggetti privati)

Soggetti obbligati

Sono interessati dal nuovo obbligo di emissione/trasmissione delle fatture elettroniche **tutti i soggetti residenti, stabiliti in Italia**, che cedono beni o prestano servizi ad altri soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia.

Il nuovo processo di fatturazione elettronica coinvolge:

- le operazioni c.d. «B2B» (Business to Business)
- le operazioni «B2C» (Business to Consumer)

L'obbligo di emettere la fattura elettronica sussiste sia nel caso in cui l'acquirente è un soggetto passivo IVA, sia nel caso in cui l'acquirente è un privato cittadino (consumatore finale).

I soggetti passivi IVA devono emettere fattura elettronica a decorrere:

- dal **1/7/2018** i subappaltatori nella filiera degli appalti pubblici;
- dal **1/1/2019** per la cessione di beni e prestazioni di servizi verso tutti gli altri soggetti (altre imprese o professionisti e consumatori finali).

Soggetti esonerati

Il Dlgs 5 agosto 2015 n. 127 esonera dall'obbligo **di emissione** della fattura elettronica, i soggetti passivi che applicano particolari regimi contabili:

- I **contribuenti minimi**, di cui art. 27 commi 1 e 2 DL 98/2011, convertito con modifiche nella legge n. 111/2011;
- I soggetti rientranti nel **regime forfettario**, di cui all'articolo 1, commi 54 - 89, della Legge 190/2014;
- Gli **imprenditori agricoli** con volume di affari non superiore a € 7.000,00 (ai sensi dell'art. 34 comma 6 del Dpr 633/72).

NB: Anche i soggetti esonerati sono comunque tenuti all'emissione della fattura elettronica se operano nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Att: L'esclusione dall'obbligo di emissione della FA non è comunque vincolante, pertanto il soggetto in regime agevolato può comunque optare per l'emissione della fattura in formato elettronico.

Operazioni escluse

- Sono escluse dal processo di fatturazione elettronica le prestazioni di servizi o le cessioni di beni effettuate o ricevute verso e da soggetti **non stabiliti nel territorio dello Stato**.
- Rimanendo escluse le cd. «**operazioni transfrontaliere**», il D.Lgs. N. 127/2015, art. 1 comma 3-bis, ha disposto però un obbligo di trasmissione telematica dei dati (cd. **esterometro**) per i soggetti residenti in Italia che hanno rapporti con l'estero.

Semplificazioni e benefici

- Eliminazione dello «spesometro» e proposta di soppressione delle liquidazioni iva periodiche dal 2019;
- Esonero dall'obbligo di annotazione nei registri IVA delle fatture emesse e ricevute (art. 11 comma 2-bis del Decreto Dignità);
- **riduzione di 2 anni del termine di accertamento** per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti (effettuati/ricevuti) relativi a operazioni di importo **superiore a euro 500** (riduzione del periodo di accertamento dal 5° al 3° anno successivo all'invio delle dichiarazioni fiscali). Sono esclusi da tale beneficio i commercianti al minuto.

Inoltre, per professionisti e imprese in semplificata l'AE ha istituito un programma di assistenza *on line*. Per tali soggetti mette a disposizione:

- Elementi informativi per la predisposizione della liquidazione periodica IVA;
- Bozza precompilata della dichiarazione IVA annuale e dei redditi;
- Bozze dei modelli F24 recanti le imposte da versare, compensare, chiedere a rimborso.

Compilazione e invio della fattura elettronica

Come già accennato, La fattura elettronica è un documento informatico che transita attraverso lo SDI e da esso viene recapitato al ricevente.

- **Dal punto di vista fiscale:** deve contenere le informazioni previste dall'art. 21 del DPR 633/72 (o 21-bis per la ft semplificata)
- **Dal punto di vista informatico:** deve essere emessa in formato XML e contenere il codice identificativo (**codice IPA** per la pubblica amministrazione) o il **codice destinatario/PEC (elementi alternativi)** per le fatture emesse nei confronti di altri operatori economici (B2B).

È quindi necessario che tutte le aziende e i professionisti abbiano **una dotazione informatica minima** che consenta loro di produrre la fattura con software commerciali predisposti a tal fine, o con il software gratuito messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

Tutti dovranno avere:

- **Un PC o tablet**
- una **connessione ad internet**, necessaria all'invio dei dati al Sistema di Interscambio
- **una PEC**, utile sia per l'invio delle fatture (a meno che non si voglia passare da "Fatture e Corrispettivi" web) e indispensabile per la ricezione delle fatture dei fornitori (a meno che non si attivi il canale telematico dedicato, ma tale scelta è strutturalmente riservata alle grandi aziende).

Inoltre, qualora si intenda firmare digitalmente la fattura (obbligo solo per le FT verso la PA), sarà necessario disporre di un dispositivo di firma elettronica.

Contenuto della fattura elettronica

Nella fattura, anche se in formato XML, devono quindi essere indicati i dati fiscali obbligatori previsti dal DPR 633/1972, :

- data di emissione
- n° progressivo della fattura
- dati identificativi del cedente/prestatore;
- dati identificativi del cessionario/committente
- natura, quantità, corrispettivo ed eventuali sconti applicati per la cessione del bene o la prestazione di servizi
- aliquota iva, imponibile (con arrotondamento al centesimo di euro);
- etc..

IMPOSTA DI BOLLO

Laddove la fattura sia soggetta a imposta di bollo (esempio prestazione esente IVA), la stessa va assolta ai sensi del DM 17/6/2014 (versamento cumulativo annuale entro il 30/4 dell'anno successivo a quello di emissione).

Dati di trasmissione

La valorizzazione di questi dati è indispensabile ai fini del corretto recapito del documento elettronico:

- **Codice destinatario**: composto da 7 caratteri alfanumerici, può essere richiesto solo da soggetti titolari di un canale di trasmissione già accreditato con il SDI (canali SDICOOP e FTP) o, alternativamente,
- **PEC** del destinatario.

NB: Pec e codice destinatario sono alternativi: se si utilizza la PEC, il campo codice destinatario va valorizzato con «**0000000**»; mentre se viene utilizzato il codice destinatario il campo Pec non va compilato.

Come si invia la fattura elettronica

La fattura elettronica, una volta generata, dovrà essere inviata **direttamente o tramite intermediario** al SDI, il quale successivamente la recapiterà al cliente (sia B2B che B2C).

Per la trasmissione della fattura elettronica sono previsti i seguenti canali:

- **1. Posta Elettronica Certificata;**
- **2.** Servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (procedura web in apposita sezione della propria “AREA Personale” o apposita app da scaricare su cellulare sia *android* che *IOS*);
- **3.** sistema web service (servizio **SDICoop**);
- **4.** sistema di trasmissione dati tra terminali remoti, basati su protocollo **FTP**.

Tutti i sistemi/canali di dialogo sopra elencati devono consentire l’identificazione univoca del soggetto che trasmette la fattura.

1. L'invio tramite Posta Elettronica Certificata

Requisito essenziale per l'utilizzo del canale PEC, è che il gestore della casella di posta elettronica sia incluso **nell'elenco pubblico dell'AGID** (Agenzia per l'Italia digitale).

L'utilizzo della PEC assicura l'identificazione univoca del soggetto che trasmette la fattura e, pertanto non è richiesto alcun preventivo accreditamento del contribuente presso lo SDI.

- La prima volta che il soggetto trasmittente invia una fattura in formato xml tramite la propria PEC, deve essere utilizzato il seguente indirizzo:

sdi01@pec.fatturapa.it

- con il primo messaggio di risposta il sistema comunica al trasmittente il nuovo indirizzo PEC che dovrà utilizzare per i successivi invii.

invio tramite Posta Elettronica Certificata - segue

Il file contenente una o più fatture va inviato come allegato del messaggio.

A titolo di esempio, il nome del file di una fattura elettronica può risultare il seguente:

`ITRSSCLD73B05C309H_00001.xml`

Lo stesso messaggio può contenere diversi file. Tuttavia, come chiarito nelle specifiche tecniche, è necessario che la dimensione del file non superi i:


- **30 MB** complessivi per quanto riguarda il messaggio comprensivo degli allegati;
- **5 MB**, relativamente al singolo file allegato contenente una o più fatture.

Se il processo di invio va a buon fine al mittente sono recapitate due ricevute:

- una **ricevuta di accettazione** da parte del proprio gestore di posta;
- una **ricevuta di avvenuta consegna** da parte del gestore di posta del destinatario (in questo caso quella dello SDI), la quale attesta l'avvenuta trasmissione del file, ma non la correttezza dello stesso e, quindi, la fattura elettronica non può ancora essere considerata emessa.

L'invio tramite Posta Elettronica Certificata

di seguito la sintesi della procedura di invio:



2. Servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate

La **procedura web** dell'Agenzia delle Entrate **“fatture e corrispettivi”** prevede la trasmissione del file contenente una o più fatture tramite *upload*, a seguito del quale il sistema attesta la ricezione del file, con un avviso sulla stessa pagina dalla quale effettuata alla trasmissione.

Anche in tale caso, come per i sistemi di cui ai punti precedenti tale avviso non attesta la correttezza e quindi l'emissione della fattura.

L'eventuale scarto del file da parte del sistema di interscambio, il corretto recapito della fattura al soggetto ricevente ovvero l'impossibilità di recapito, sono consultabili tramite apposita funzione della stessa procedura **“fatture e corrispettivi”**.

3 e 4 -I canali di trasmissione SDICOOP e SDIFTP

I **canali di dialogo con protocolli https e ftp** sono per lo più dedicati a utenti professionali, cioè alle software house e ai grandi utenti. Il professionista Osteopata potrà rivolgersi tramite il proprio consulente fiscale ai servizi resi dalle software house.

I canali **con protocolli https e ftp** necessitano di un processo di «accreditamento» allo SDI, il quale richiede:

- La sottoscrizione di uno specifico accordo di servizio tra trasmittente e SDI;
- La capacità di gestire certificati digitali.

Gli utenti professionali predispongono la piattaforma che consente loro, in qualità di intermediari, il dialogo dell'emittente la fattura con l'SDI.

Canale SDICOOP



Momento di emissione e di ricezione della fattura

- La fattura elettronica **si considera emessa** elettronicamente nel momento in cui viene «accettata» dal sistema di interscambio (SDI) e consegnata/messa a disposizione del destinatario.
- Diversamente, qualora la fattura venga scartata dallo SDI, questa si considera **non emessa**.

NB: ai fini dell'esigibilità dell'IVA (per il soggetto emittente) la data di emissione della fattura resta quella riportata nel campo «data» della sezione dati generali.

DATA RICEZIONE FATTURA

La data di ricezione della fattura determina il momento rilevante ai fini della registrazione contabile, nonché della detrazione dell'IVA.

Nel caso non fosse possibile recapitare la fattura (es: casella pec piena), SDI deposita la fattura nell'area web riservata del cessionario/committente. In tal caso, il momento rilevante ai fini della registrazione contabile e della detrazione IVA coincide con quello in cui il soggetto destinatario **prende visione** della fattura nella suddetta area.

In tal caso SDI comunica al cedente l'avvenuta presa visione da parte del cessionario.

Attenzione: per MINIMI, FORFETTARI, AGRICOLTORI esonerati, CONSUMATORI FINALI, la data di ricezione coincide con quella di messa a disposizione della fattura nell'area web dell'Agenzia Entrate.

Per tali soggetti è quindi ininfluenza il momento in cui, entrando nella propria area riservata, prendono visione del documento.

Termine di trasmissione della fattura allo SDI

La fattura elettronica va emessa entro gli ordinari termini previsti dall'art. 21 comma 4 del Dpr 633/72, vale a dire:

- Contestualmente alla cessione del bene;
- Al momento del pagamento per le prestazioni servizi.

Con il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (c.d. "Decreto Fiscale"), il Legislatore ha modificato il sistema sanzionatorio attenuandolo:

- per il **primo semestre del 2019**, in caso di omessa/ tardiva emissione della fattura elettronica , le sanzioni previste in tema di mancata/tardiva fatturazione di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 471/97:
 - **1. non si applicano** se la fattura è **emessa/trasmessa** allo SDI **entro il termine di effettuazione della liquidazione** periodica IVA;
 - **2. si applicano con riduzione dell'80%**, se la fattura è emessa/trasmessa allo SdI entro il termine di effettuazione della **liquidazione IVA del periodo successivo**.
- **dal 1° luglio 2019** la fattura potrà essere emessa/trasmessa allo SdI **entro 10 giorni** dal momento di effettuazione dell'operazione

La fattura differita

Dovrà essere emessa al più tardi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (**con esigibilità dell'IVA con riferimento al periodo di effettuazione dell'operazione**).

NB: ai sensi dell'art. 21 co 4 del DPR 633/72 la fattura differita può essere emessa anche per le **prestazioni di servizi**, individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo.

Riepilogo regime transitorio



Notifiche e Scarto del file

SDI, ricevuta la fattura, fornisce immediatamente riscontro di ricezione file e successivamente effettua una serie di controlli preventivi prima dell'inoltro del documento al destinatario. Effettuate le verifiche SDI invia le seguenti tipologie di ricevute:

- **Notifica di scarto;**
- **Ricevuta di consegna;**
- **Ricevuta di mancata consegna.**

NOTIFICA DI SCARTO

In caso di controlli con esito negativo SDI trasmette **ricevuta di scarto** del file entro 5 giorni dall'invio. In tal caso la fattura si considera **non emessa** e, pertanto, va corretta e nuovamente inviata tramite SDI, **entro 5 gg** dalla notifica di scarto, possibilmente con stessa data e numero del documento originario. Qualora ciò non sia possibile, è necessario procedere come segue:

- 1- emissione fattura con nuovo numero e data, per la quale risulti collegamento alla precedente ft scartata, attestando pertanto la tempestività della ft rispetto all'operazione;
- 2- emissione della fattura con specifica numerazione dalla quale emerga che trattasi di documento rettificativo di precedente fattura scartata (es. ft 1/R – da annotare in apposito sezionale).

Ricevute di consegna

In caso di esito positivo dei controlli, SDI verifica se esiste un canale per il recapito della fattura al destinatario. Se il canale è individuato e la consegna va a buon fine, SDI:

- Invia al trasmittente **RICEVUTA DI CONSEGNA**, attestante che la ft elettronica non contiene errori formali, è stata presa in carico da SDI e inoltrata al destinatario;
- Mette a disposizione un duplicato informatico della FE nell'area riservata.

MANCATA CONSEGNA

Se invece il file, pur superando i controlli, non può essere recapitato (per cause tecniche non imputabili a SDI – che fa max 6 tentativi i 3 gg), SDI invia al trasmittente una **ricevuta di impossibilità di recapito e deposita la fattura nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate**.

NB: Il cedente/prestatore, in tal caso, dovrà informare tempestivamente il cessionario che la fattura non è stata recapitata per problemi tecnici e che la stessa è depositata nella suddetta area. Lo stesso potrà anche consegnare copia della suddetta fattura con l'indicazione di detta informazione.

Le note di variazione

provv. AE 30.4.2018 – par. 6

- Nella fatturazione tra privati B2B e B2C non è prevista la possibilità per il cessionario/committente di inviare tramite SDI notifiche di **rifiuto o di accettazione della fattura**.
- Eventuali comunicazioni (es. errori di fatturazione) dovranno essere gestite con i canali tradizionali (mail, telefono, pec...).
- In particolare, le eventuali correzioni di fatture già inviate con esito positivo tramite SDI dovranno essere gestite con l'invio, tramite SDI, di una nota di variazione in formato XML.
- Se il cedente ha registrato una fattura elettronica successivamente scartata da SDI, va effettuata, se necessario, una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione allo SDI ;
- Per la regolarizzazione di un'operazione ex art. 6, co 8 lett a) e b) del DLgs 471/97, l'acquirente trasmette autofattura a SDI compilando il campo «tipo documento» con il codice convenzionale «TD20-autofattura» - L'invio a SDI sostituisce l'obbligo di invio dell'autofattura al competente Ufficio AE

La ricezione: Come si riceve la fattura elettronica

Anche per la sola ricezione delle fatture è necessario scegliere tra una delle 4 modalità sopra elencate. Le fatture elettroniche dei fornitori potranno essere ricevute con gli stessi canali previsti per la trasmissione delle fatture attive:

- **1.** la Posta Elettronica Certificata;
- **2.** i servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (procedura web in apposita sezione della propria "AREA Personale" o apposita app da scaricare su cellulare sia *android* che *IOS*);
- **3.** sistema web service (servizio SDICoop);
- **4.** sistema di trasmissione dati tra terminali remoti, basati su protocollo FTP.

NB: L'Agenzia delle Entrate non fornisce un vero e proprio servizio di ricezione; le fatture elettroniche o un loro duplicato, sono messe a disposizione dell'acquirente/committente nell'Area Riservata personale del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

1. Ricezione delle fatture per il tramite della Posta Elettronica Certificata

Il canale della PEC può essere utilizzato anche per la ricezione delle fatture elettroniche. In questo caso il file contenente la fattura in formato XML viene inoltrato come allegato, da parte dello SDI, all'indirizzo PEC del destinatario della fattura.

Allegato al medesimo messaggio di posta lo SDI trasmette anche il file "notifica dei metadati del file fattura".

Se il processo di invio e ricezione va a buon fine, nella casella PEC dello SDI sono recapitate due ricevute

- **1.** una di accettazione da parte del proprio gestore di posta;
- **2.** una di avvenuta consegna da parte del gestore di posta del destinatario; quest'ultima attesta il deposito della casella PEC del soggetto ricevente del messaggio.

In sintesi:

Ricezione tramite PEC



2. Ricezione tramite i Servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate

In linea generale lo SDI rende disponibile le fatture elettroniche nell'area riservata di ciascun contribuente. E' possibile individuare le seguenti fattispecie:

- Duplicato informatico della fattura

Quando si perfeziona la consegna della fattura elettronica al soggetto destinatario, lo SDI mette a disposizione nell'area riservata (cassetto fiscale – area fatture e corrispettivi) **del cessionario/committente e del cedente/prestatore** un duplicato informatico della fattura elettronica.

- Impossibilità di recapito tramite pec

Qualora allo SDI non risulti possibile recapitare la fattura elettronica al destinatario (ad es. per casella di PEC piena o non funzionante) il sistema rende disponibile la stessa all'acquirente/committente nell'Area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il deposito della fattura nell'area riservata è comunicato da SDI al soggetto trasmittente, attraverso la ricevuta di impossibilità di recapito unitamente alla data di messa a disposizione del file.

E' comunque cura del cedente/prestatore comunicare tempestivamente al cliente/committente/cessionario, per vie di comunicazione diverse da quelle dello SDI, che la fattura è stata messa a disposizione nell'area riservata del sito web dell'AE.

3 e 4. Ricezione tramite Servizi SDICoop e SDIFTP

Come per il servizio di trasmissione anche per quello di ricezione delle fatture, l'utente professionale (*software house*) si accredita presso il Sistema di Interscambio sottoscrivendo e firmando digitalmente un accordo di servizio.

Tale procedura di accreditamento si conclude con l'attribuzione del **codice destinatario**.

Ciascun professionista che si avvarrà dell'intermediario professionale accreditato presso l'SDI, acquisendo il codice destinatario dell'intermediario, lo comunicherà a tutti i fornitori quale elemento da inserire nella fattura elettronica unitamente agli altri elementi richiesti dalla normativa (cfr art. 21 e 21-bis del Dpr 633/72).

Profili operativi: la comunicazione dell'indirizzo telematico ai propri fornitori

La comunicazione del proprio canale di ricezione telematico prescelto (PEC o codice destinatario), è fondamentale per la ricezione delle fatture da parte del soggetto acquirente/committente e può avvenire:

- **a.** con comunicazione informale (lettera, email ...) a ciascun fornitore/prestatore di servizi
- **b.** accedendo alla propria **area riservata** sul sito dell'AE e registrando l'indirizzo telematico su cui ricevere le fatture: PEC o codice destinatario messo a disposizione dal proprio consulente fiscale/intermediario

Di seguito un *fac simile* di testo proposto per la comunicazione ai fornitori:

Esempio testo comunicazione a fornitori per comunicare proprio «codice destinatario»

A tutti i
FORNITORI - Loro sedi

Novara, 20 dicembre 2018

OGGETTO: Fatturazione elettronica B2B dal 1/1/2019

Caro Fornitore,

L'introduzione della Fattura elettronica, prevista dal D.Lgs. 5/8/2015, n. 127, ci ha portati ad aggiornare la nostra procedura di ricezione delle fatture.

Pertanto, al fine di agevolare l'invio delle fatture elettroniche emesse nei nostri confronti, **Vi comunichiamo che le stesse dovranno essere indirizzate al nostro «codice destinatario»**

123456A

da indicare al punto 1.1.4 del file XML.

Ringraziando per la fattiva collaborazione che vorrete dimostrare, porgiamo i più cordiali saluti.

Conservazione elettronica

La corretta conservazione digitale delle fatture elettroniche presuppone il rispetto di un particolare iter procedurale.

Dal punto di vista operativo, il professionista deve essenzialmente effettuare una scelta:

- Conservare digitalmente in proprio i documenti fiscali;
- Affidare la conservazione ad un terzo.

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DM 17/6/2014 il processo di conservazione delle fatture elettroniche e delle note di variazione deve essere effettuato entro il termine previsto dall'art. 7, co 4-ter del DL 357/97, vale a dire:

Entro 3 mesi dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di riferimento.

Inoltre, così come accade per le fatture cartacee, anche le fatture elettroniche devono essere conservate digitalmente per almeno 10 anni, così come previsto dal codice civile.

I contribuenti hanno poi l'obbligo di comunicare nella dichiarazione dei redditi di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari.

SERVIZIO MESSO A DISPOSIZIONE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, oltre al servizio di generazione/trasmisione del file xml, mette a disposizione gratuitamente anche il servizio di conservazione. A tal fine sarà necessaria l'adesione allo specifico «accordo di servizio» (opzione da area riservata).

L'adesione a tale servizio di conservazione è possibile effettuarla sia direttamente che tramite un intermediario appositamente delegato.

Delega agli intermediari

Per la gestione del processo di fatturazione elettronica, al contribuente è data la possibilità di delegare uno o più intermediari all'utilizzo dei diversi servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Tipologia di servizi delegabili

1. Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o loro duplicati;
2. Consultazione dati rilevanti ai fini IVA
3. Registrazione dell'indirizzo telematico (PEC o codice destinatario);
4. Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche

Mentre i servizi da **1 a 3** possono essere delegati solo ad intermediari abilitati di cui all'art. 3 co. 3 del dpr 322/98, il **4°** servizio può essere delegato anche a intermediari non abilitati.

Servizi dell'Agenzia delle Entrate

Al fine di agevolare le fasi di predisposizione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione degli operatori una serie di servizi accedendo alla propria area riservata:

1-Predisposizione/trasmissione della fattura: è possibile scaricare un software installabile su PC e generare il file XML oppure utilizzare direttamente la procedura web o un'app.

2- generazione del QR-code: è possibile generare un codice a barre bidimensionale utile per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo indirizzo telematico, eventualmente registrato;

3- servizio di registrazione: mediante il quale il cessionario/committente (o il suo intermediario abilitato) indica allo SDI l'indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) preferito per la ricezione dei file;

4-servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute: tali file sono disponibili nella citata area sino al 31/12 dell'anno successivo a quello di ricezione da parte dello SDI;

5-conservazione digitale delle fatture elettroniche ai sensi del DM 17/6/2014, previa adesione all'accordo di servizio reso disponibile nell'area riservata del sito dell'AE.

CONCLUSIONI

- L'obbligo dell'emissione della fattura elettronica deve essere vista come un'opportunità per la revisione migliorativa della propria organizzazione: attivazione del proprio cassetto fiscale, connessione internet, tablet/pc e software
- Snellimento della documentazione da conservare
- Le fatture se gestite con software aiuteranno a evitare una serie di errori nei quali si incorre nella redazione delle fatture cartacee: emissione di fatture con doppia numerazione, errori di calcolo per somme sbagliate o percentuali errate, date antergate rispetto a quelle di fatture successivamente emesse, errori di riporto del codice fiscale del cliente/paziente ecc.
- Certezza che tutti i documenti relativi alle fatture attive e di fornitori sono state consegnate al consulente
- Riduzione degli adempimenti fiscali esistenti: soppressione dello spesometro e proposta di soppressione dell'invio delle liquidazione periodiche IVA
- Riduzione del periodo previsto per l'accertamento da 5 a 3 anni per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti (effettuati e ricevuti) relativi ad operazioni di importo superiore a € 500,00

QR CODE - PARTITA IVA



Nazionalità:	IT
Codice Fiscale:	CRDCRL59S11F839D
Partita Iva:	08626740156
Denominazione:	CIARDIELLO CARLO
Indirizzo:	VIALE FRANCESCO RESTELLI 3, 20124 MILANO MI IT
Pec:	
Codice Destinatario:	0000000
Data generazione QR-Code:	08 novembre 2018 12:03:15